

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1960

(28^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazione degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento organico di attribuzioni dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste » (914) (D'iniziativa dei senatori Desana ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 237, 246
CARELLI, <i>relatore</i>	239, 240, 246
DE LEONARDIS	240, 243
DESANA	241, 245
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	243, 246
MILITERNI	242
RISTORI	242

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per la amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio per gli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61 » (952) (Approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	237
---------------------------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bosi, Carelli, De Leonardis, Desana, Fabbri, Ferrari, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Ristori, Sereni, Spezzano e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Mannironi.

F A B B R I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per la amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio per gli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61 » (952)

P R E S I D E N T E , *relatore.* È stata avanzata proposta di discutere il disegno di legge: « Aumento del contributo annuo del-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

28ª SEDUTA (18 febbraio 1960)

lo Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio per gli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61 », che non è all'ordine del giorno.

Se la Commissione è d'accordo io posso porre in discussione il provvedimento applicando per analogia l'articolo 53 del Regolamento.

Poichè non si fanno osservazioni dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, sul quale riferirò io stesso.

Il disegno di legge tende ad adeguare il contributo annuo dello Stato, del tutto insufficiente, alle effettive ed attuali esigenze del Parco nazionale dello Stelvio. Senza dubbio molti dei colleghi sanno che durante il rigido inverno dell'anno in corso è stato necessario affrontare spese eccezionali al fine di predisporre le misure adeguate per approvigionare molti animali nobili, come camosci e stambecchi, rimasti bloccati in mezzo alla neve.

Prima dell'entrata in vigore della legge 21 ottobre 1950, n. 991 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1951, n. 536, con cui la gestione del Parco nazionale d'Abruzzo veniva devoluta ad apposito Ente e la spesa relativa imputata ad apposito capitolo di bilancio, il contributo annuo dello Stato veniva assegnato complessivamente al Parco dello Stelvio e al Parco di Abruzzo. In conseguenza dell'emanazione delle succitate disposizioni, tale contributo venne ridotto, in maniera molto limitata, dovendo servire ormai alla gestione del solo Parco dello Stelvio.

Ora, l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce, appunto, di portare il contributo annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco dello Stelvio da lire 2.500.000 a lire 30 milioni.

Sono sicuro che i colleghi concorderanno sulla necessità di approvare il disegno di legge, in modo da mettere il Parco stesso in condizione di attuare le sue importanti finalità, tenendo anche presente il pericolo di un sempre maggiore passaggio degli animali in

cerca di alimenti dal Parco dello Stelvio al Parco nazionale svizzero, con esso confinante.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 2.500.000 a carico dello Stato, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558, è aumentato, limitatamente agli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61, a lire 30 milioni.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere annuo di lire 27.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte, per le prime due quote, con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59 e a carico del fondo iscritto al cap. n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1959-60, per fronteggiare oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Desana ed altri: « Modificazione degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento organico di attribuzioni dell'Amministrazione della agricoltura e delle foreste » (914).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri:

« Modificazione degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento organico di attribuzioni dell'Amministrazione della agricoltura e delle foreste ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R E L L I, *relatore*. Onorevole Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Carta costituzionale contempla il decentramento di alcuni servizi, fra i quali è compreso anche quello dell'agricoltura: con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, vennero, appunto, emanate norme per l'attuazione di tale decentramento di attribuzioni dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste. Tuttavia, in queste norme non furono tenute nella debita considerazione alcune particolari esigenze, di carattere democratico, come, ad esempio, la piena partecipazione di rappresentanti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio ai Comitati regionali dell'agricoltura, costituiti con il citato decreto n. 987.

In effetti, i rappresentanti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio sono chiamati a far parte dei Comitati regionali soltanto con voto consultivo, mentre sarebbe necessaria una partecipazione più efficace da parte di coloro che rappresentano quelli che sono gli organi coordinatori di una attività economica di carattere provinciale; infatti, secondo me, chi meglio delle Camere di commercio è attrezzato a coordinare l'attività economica di una provincia e chi meglio dei rappresentanti delle Camere stesse, in un Comitato regionale, può agevolare il coordinamento economico nel settore dell'agricoltura di tutto il quadro agricolo zonale?

Ora, su questo tema la 18ª Assemblea generale dell'Unione delle provincie italiane tenutasi a Venezia nell'aprile del 1957, così si esprimeva: « Nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, si stabilisce che del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste facciano parte i Presidenti dei Consigli provinciali e i Presidenti delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, o loro delegati: "senza diritto a voto". Si tratta della for-

mulazione dei programmi per i quali debbono essere prima sentiti, ciascuno per la rispettiva Provincia, i Consigli provinciali e le Camere di commercio. Perchè i relativi Presidenti (o i loro delegati), che recano nel comitato una voce qualificata, non hanno poi diritto al voto? Essi non costituirebbero neppure la maggioranza in un Comitato nel quale entrano i dirigenti di tutti gli Ispettori provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, oltre che dei due Ispettorati rispettivamente compartimentale e regionale ».

Inoltre, sull'articolo 6 dello stesso decreto presidenziale, l'Assemblea così affermava: « Non deve essere sottovalutata la norma dell'articolo 6 per cui il Presidente del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste è tenuto a chiedere tempestivamente il parere del Consiglio provinciale e della Camera di commercio, industria ed agricoltura interessati, sui programmi provinciali di investimenti, di intervento e di assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura, della bonifica, dell'economia montana e delle foreste. Bisogna evitare che la norma resti lettera morta; un ampio dibattito al Consiglio provinciale anche per un parere meramente consultivo (però obbligatorio), può rappresentare un indirizzo. Le Provincie debbono esigere che il parere venga loro tempestivamente richiesto, con tutti i dati e gli elementi, disponibilità e discrezionalità, onde poter far sì che il parere sia il più ampio ed approfondito possibile ».

Pertanto, ritengo che, come è stato richiesto dall'Assemblea dell'Unione delle provincie, tale parere debba essere ascoltato, ed è per questa ragione che i senatori Desana, Ferrari, Conti, Militerni, Zaccari e Pajetta hanno presentato il disegno di legge oggi al nostro esame.

L'articolo 5 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, stabilisce: « Un Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede a formulare i programmi di investimento, di intervento e di assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura, della bonifica, dell'economia montana e delle foreste.

Il Comitato è composto dei dirigenti dei seguenti uffici: Ispettorato agrario compartimentale, Ispettorato regionale delle foreste, Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed Ispettorati ripartimentali delle foreste delle Province comprese nella circoscrizione regionale. Ne fanno parte altresì, senza diritto a voto, i Presidenti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura comprese nella stessa circoscrizione, o loro delegati.

Il Comitato è presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano tra i funzionari che ne fanno parte ».

L'articolo 1 del presente disegno di legge intende, invece, aggiungere al primo comma del citato articolo 5 del decreto presidenziale le seguenti parole « e provvede altresì ad esaminare e a formulare proposte di programmi di sviluppo economico dell'agricoltura da coordinarsi sul piano nazionale da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » e a sopprimere nel terzo comma l'espressione « senza diritto a voto ». Pertanto, in questa nuova formulazione, l'articolo stesso risulta molto più completo sia per quanto riguarda le funzioni del Comitato regionale, sia per quanto si riferisce alla composizione e alla efficienza del Comitato stesso.

Tuttavia, a conoscenza dell'attività che si sta svolgendo nei Comitati regionali ove alla Presidenza è chiamato il Capo del Compartimento agrario o l'Ispettore regionale forestale, credo opportuno proporre, per motivi pratici di coordinamento operativo e funzionale, che a presiedere il Comitato stesso sia l'Ispettore compartimentale agrario.

Per tali ragioni, senza peraltro voler offendere i valorosi forestali di cui tutti ammiriamo l'opera, l'abnegazione ed il sacrificio, insisto perchè l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto da modificare venga sostituito con il seguente:

« Il Comitato è presieduto dall'Ispettore compartimentale agrario e, in sua assenza, dal più elevato in grado tra i funzionari che ne fanno parte ».

Tale emendamento, a mio avviso, risponde ad una esigenza di uniformità, senza la quale

è difficile poter risolvere e studiare problemi che riguardano tutti i settori dell'agricoltura, ivi compreso quello forestale.

Per quanto riguarda l'articolo 2, a me pare che vi sia un pleonasma nella frase « ... chiedere tempestivamente prima della convocazione ».

D E L E O N A R D I S . Proporrei di togliere la parola « tempestivamente ».

C A R E L L I , *relatore*. Accetto la modifica proposta dal senatore De Leonardis, in quanto risponde perfettamente allo scopo.

Infine, l'articolo 3 del disegno di legge modifica l'articolo 7 del decreto presidenziale, n. 987, nel seguente modo:

« Di tutte le Commissioni e di tutti i Comitati consultivi a carattere provinciale previsti dalle leggi in vigore in materia di agricoltura, bonifica ed economia montana e foreste, fanno parte due rappresentanti designati all'inizio di ogni anno rispettivamente dal Consiglio provinciale e dalla Giunta camerale della Camera di commercio, industria ed agricoltura ».

Con tale modifica i due agronomi previsti dall'articolo 7 del decreto presidenziale vengono sostituiti da due rappresentanti della Camera di commercio e del Consiglio provinciale, lasciando così le Camere di commercio libere di scegliere i loro rappresentanti anche tra esperti in materia economica e sociale.

Dopo queste considerazioni e le osservazioni personali suesposte, ritengo di poter proporre senz'altro l'approvazione del disegno di legge, in quanto rispondente a quello spirito di democratizzazione al quale noi componenti dell'8^a Commissione ci siamo sempre attenuti. Invito, pertanto, gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge con le modifiche proposte.

D E L E O N A R D I S . Pur essendo la attività del Comitato regionale molto limitata, tuttavia noi siamo favorevoli al provvedimento, anche perchè rappresenta un passo innanzi rispetto a quella che è l'attuale composizione del Comitato regionale dell'agri-

coltura, di cui attualmente non fanno parte che i tecnici, rimanendo esclusi i rappresentanti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio. Per conto nostro, saremmo del parere che anche i Consigli comunali, per lo meno quelli dei Comuni più importanti dal punto di vista agricolo, dovrebbero avere dei rappresentanti in seno al Comitato stesso; comunque, non insisteremo nel voler presentare a questo proposito un emendamento.

Piuttosto, per quanto riguarda l'articolo 1 del disegno di legge, vorrei fare una osservazione, e cioè che non si tiene conto della presenza in tale organismo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei tecnici agricoli, dei proprietari di terre e dei coltivatori diretti; non c'è nessun accenno alla rappresentanza di queste categorie, di queste persone che, a mio avviso, sono le vere protagoniste dell'agricoltura stessa, mentre ritengo che dovrebbero essere presenti per esprimere anche il parere di coloro che sono gli esecutori dei piani di sviluppo, di coloro che lavorano la terra.

Quindi, mi permetterò di presentare, anche a nome dei colleghi del mio gruppo, un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del terzo comma dell'articolo 5 del decreto da modificare le seguenti parole « i rappresentanti delle diverse organizzazioni sindacali, dei lavoratori agricoli, degli agricoltori, coltivatori diretti e produttori agricoli ».

Sono, inoltre, favorevole a che il Comitato regionale sia presieduto dall'Ispettore compartimentale, che è colui il quale, praticamente, deve sovrintendere a tutte le attività del Comitato stesso, deve chiedere i pareri, coordinare le proposte, presentare il piano nel vero senso della parola.

In linea di massima, pertanto, siamo favorevoli al disegno di legge e agli emendamenti proposti dal relatore; ritengo opportuno, soltanto, richiamare la vostra attenzione sulla necessità che i pareri dati dai Consigli provinciali e dall'Amministrazione provinciale siano pareri motivati, ponderati e non soltanto formali.

D E S A N A . Ringrazio innanzi tutto il relatore senatore Carelli per l'ampia illustra-

zione che ha fatto del provvedimento e ritengo di esprimere anche il pensiero dei colleghi, che insieme a me hanno firmato il disegno di legge, nel dire di considerare le osservazioni fatte estremamente giuste e nell'associarmi specialmente a quella riguardante la presidenza del Comitato regionale. Accade appunto nella mia regione, il Piemonte, che nel Comitato il più elevato in grado sia l'Ispettore forestale il quale, dovendo trattare materie delle quali non è perfettamente a conoscenza, preferirebbe dare la responsabilità ad una persona che fosse più competente.

Sono anche d'accordo con il collega De Leonardis sull'opportunità di sopprimere la parola « tempestivamente », mentre avrei da sollevare delle obiezioni nei riguardi dello emendamento circa la rappresentanza delle organizzazioni sindacali in seno al Comitato regionale, e non vorrei che a questo proposito si pensasse che vi sia il timore degli aspetti politici della situazione.

Nel proporre il presente disegno di legge, noi abbiamo praticamente ripreso le conclusioni alle quali giunse l'Assemblea generale dell'Unione delle provincie Italiane, approvata all'unanimità da tutte le provincie di ogni colore politico, ed abbiamo in esso trasferito le osservazioni della commissione legislativa di tale Unione che, appunto, nell'ultima assemblea tenutasi a Milano nel novembre del 1959, mi ha dato l'incarico di presentare il disegno di legge.

Ora, attribuendo il voto deliberativo ai rappresentanti dei Consigli provinciali riteniamo che le organizzazioni sindacali siano sufficientemente rappresentate, in quanto, sia per la struttura stessa della provincia italiana che per la dislocazione dei vari collegi provinciali, i Consigli provinciali stessi, salvo forse per due o tre provincie, sono in genere composti da rappresentanti di collegi rurali e dai capi di tutti i sindacati. Pertanto, con la proposta di dare il voto deliberativo ai Presidenti dei Consigli provinciali, praticamente si viene a dare il voto a coloro che riassumono le discussioni fatte nelle provincie dalle varie organizzazioni sindacali; non parlo comunque delle Camere di com-

mercio, perchè, forse si potrebbe dire che in esse non tutti i sindacati sono rappresentati.

Inoltre, essendo stata constatata tale limitazione riguardante il voto deliberativo, la circolare del Ministero del 19 giugno 1956, n. 26473, dava disposizione ai capi dell'Ispettorato compartimentale di consentire la più ampia discussione possibile su tutti gli argomenti in seno al Comitato regionale della agricoltura; tant'è che la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge da noi presentato, per quanto riguarda la parte che mancava nella legge attualmente vigente, era stata rilevata dalla stessa circolare del Ministero dell'agricoltura, la quale diceva appunto: « Qualora il Comitato regionale intenda affrontare programmi di sviluppo economico dell'agricoltura lo può fare a richiesta di un Ispettore compartimentale o anche provinciale ».

Quindi, si è cercato di creare qualcosa di organico in modo di andare incontro alle esigenze dei Presidenti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio che si sentivano umiliati di partecipare ad un Comitato regionale senza avere il diritto di votare su di un qualsiasi argomento, tanto che molti si sono rifiutati di prendervi parte.

Pregherei, pertanto, il collega De Leonardis di prendere in considerazione il fatto che, democraticamente, la rappresentanza delle organizzazioni sindacali vi è già nel Comitato regionale, che se si andasse ancora ad aggiungere qualche elemento al disegno di legge, non si potrebbe più parlare di modificazione, bensì di innovazione, e che infine, nel « piano verde » sono previste provincialmente delle Commissioni nelle quali vi saranno tutti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Concludendo, anche a nome dei colleghi proponenti, io direi di limitarci ad accettare le osservazioni del relatore Carelli e preghe- rei il senatore De Leonardis di lasciare da parte le organizzazioni sindacali, le quali, essendo prive di personalità giuridica, mal si troverebbero in mezzo ad altre che, al contrario, l'hanno, venendosi così a creare una situazione poco chiara.

D'altra parte, tale esclusione può essere evviata dal fatto che, come è detto nella circolare del Ministero dell'agricoltura, il Comitato regionale può invitare, per sentirne il parere su qualsiasi argomento, tecnici e rappresentanti di ogni genere.

R I S T O R I . Il disegno di legge in esame è indubbiamente un miglioramento rispetto alla legge precedente. Concordiamo, quindi, con l'iniziativa parlamentare dei colleghi; siamo d'accordo su alcuni apprezzamenti e modifiche proposte dal relatore senatore Carelli, e soprattutto sulla proposta del senatore De Leonardis.

Infatti, dato che la rappresentanza degli agricoltori e dei coltivatori diretti è prevista nei comitati provinciali dell'agricoltura, non si comprende per quale ragione non si possa analogamente consentire la rappresentanza delle organizzazioni sindacali nei Comitati regionali, organizzazioni sia di lavoratori che di datori di lavoro, che sono quelle, in fondo, che devono dare uno stimolo alle varie categorie, realizzando nella pratica i piani di lavoro.

Noi non chiediamo che venga introdotta soltanto la rappresentanza dei puri lavoratori dell'agricoltura, ma quella delle varie categorie che operano nel settore agricolo; quindi non dovrebbe esservi da parte vostra una opposizione di principio a tale nostra richiesta.

A tale proposito, inoltre, è stato obiettato dal senatore Desana il fatto che le organizzazioni sindacali non sono giuridicamente riconosciute, ma a me sembra che tale riconoscimento sia previsto dalla Costituzione, per cui sarà soltanto questione di tempo ed anche le organizzazioni sindacali avranno personalità giuridica.

Prego, pertanto, i colleghi di valutare più attentamente l'opportunità, anzi l'esigenza della rappresentanza, nel Comitato regionale, delle varie categorie che operano nel settore dell'agricoltura.

M I L I T E R N I . Desidererei ricordare ai colleghi i limiti del disegno di legge in discussione. Esso, infatti, parla unicamente di modificazione di alcuni articoli di un decreto

presidenziale; quindi, per restare entro tali limiti, noi non possiamo che modificare detti articoli, secondo lo spirito generale che il disegno di legge persegue.

A tal proposito, a me sembra opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi su una considerazione d'indole generale. Indubbiamente, il sindacato è un fenomeno moderno, di grande portata, i cui riflessi politici e la cui funzione sociale devono sempre più e sempre meglio esplicitarsi; però, in fatto di rappresentanza popolare, non dobbiamo, per potenziare il sindacato, svilire la funzione rappresentativa dei Consigli provinciali.

Quando il collega Desana ha posto l'accento sulla rappresentatività della presidenza del Consiglio provinciale, mi pare che abbia chiaramente dimostrato che essa è l'espressione più qualificata, l'espressione globale e maggioritaria delle forze sociali ed economiche della provincia stessa. Tale rappresentanza, sempre a contatto con tutte le forze politiche e sociali della provincia, ritengo che possa esprimere sufficientemente anche gli interessi dei sindacati e delle categorie che i sindacati indirettamente rappresentano.

D'altro canto, deve essere tranquillante per noi la considerazione che non è preclusa al Comitato regionale la possibilità di sentire il parere di tecnici, tra i quali preminentemente deve essere considerato l'operatore nel settore del lavoro.

In definitiva, quindi, la preoccupazione manifestata dai colleghi De Leonardis e Ristori, che da un punto di vista generale potrebbe anche essere da noi accolta, specificamente non rappresenta un ostacolo all'approvazione del disegno di legge, in quanto le categorie che i colleghi vorrebbero fossero rappresentate in seno al Comitato regionale in effetti sono rappresentate dalla presidenza dei Consigli provinciali, mentre se si introducessero le rappresentanze dei sindacati con il solo voto consultivo si verrebbe a svilire la funzione del sindacato stesso.

DE LEONARDIS. Noi non abbiamo alcun interesse a prolungare la discussione, ma il fatto è che alcune osservazioni che sono state fatte, per quanto riguarda la

presenza delle organizzazioni sindacali nel Comitato regionale, non ci trovano completamente consenzienti.

Non vogliamo sottovalutare l'alta funzione di rappresentanza dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio, ma è fuori dubbio che la collaborazione delle organizzazioni sindacali nei Comitati regionali è ormai una prassi della legislazione italiana; il collega Ristori ha, appunto, ricordato i Comitati agricoli provinciali, creati durante l'occupazione alleata e tuttora vigenti, in cui è essenzialmente prevista la rappresentanza sindacale di tutte le diverse categorie.

Pertanto, non mi sembra opportuno limitare la presenza delle organizzazioni sindacali in un organismo prevalentemente tecnico come il Comitato regionale, dato che anche il sindacato è di per se stesso un organismo essenzialmente tecnico, al quale confluiscano le osservazioni di tutti coloro che possono effettivamente dare alla rappresentanza la sensazione di ciò che vuole la base.

Per tali considerazioni noi abbiamo insistito nel far rilevare, perchè se ne tenga conto, la lacuna esistente nella composizione del Comitato regionale; tuttavia, se i sindacati non vorranno essere accettati, noi ritireremo il nostro emendamento.

Desidero però fare un'ultima considerazione: non è esatto dire che il Consiglio provinciale può rappresentare i sindacati, i quali oggi rappresentano nella vita economica e politica della nazione un elemento assolutamente indispensabile, avendo delle funzioni del tutto particolari.

Apprezzo molto la valutazione che il senatore Militerni ha fatto del sindacato, ma a mio avviso fare tale valutazione e sostenerne contemporaneamente l'esclusione, significa in un certo senso essere caduto in contraddizione fra la teoria e la pratica.

Ad ogni modo, dato che non è stato raggiunto un accordo su questo punto, io ritiro il mio emendamento.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sul progetto di legge in discussione il Ministero dell'agricoltura e foreste dichiara di essere, in

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)28^a SEDUTA (18 febbraio 1960)

linea di massima, favorevole; non si può infatti, non approvare la tendenza che porta alla valutazione di enti locali rappresentativi, soprattutto nel settore economico.

Su un solo punto non posso essere d'accordo con il senatore Desana, e precisamente sulla modificazione che intende apportare al decreto presidenziale sopprimendo l'inciso, esistente nell'articolo 5 di detto decreto, che portava alla esclusione del diritto di voto a favore dei rappresentanti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio.

Non sembri questo mio atteggiamento in contrasto con le premesse che ho fatto; prego, infatti, gli onorevoli senatori di voler considerare il fatto che il Comitato regionale è un ente il quale si deve preoccupare di formulare programmi di investimento, di intervento e di assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura utilizzando ed impiegando soltanto fondi dello Stato. Esso è, quindi, qualcosa di diverso dagli enti minori locali i quali istituzionalmente hanno una loro funzione apprezzabilissima, ma che devono provvedere a determinate mansioni e funzioni utilizzando i fondi del loro bilancio.

Ora, a mio avviso, ritengo che si debba riconoscere solo ai legittimi rappresentanti dello Stato il diritto di disporre di quei fondi, perchè altrimenti si potrebbe verificare la curiosa situazione che nei Comitati regionali, dove varie provincie possono essere rappresentate, i Presidenti di Consigli provinciali e i Presidenti di Camere di commercio, che intervengono con diritto autonomo di voto, potrebbero ad un certo punto scavalcare completamente i voti dei rappresentanti dello Stato. In tal modo, i rappresentanti di enti minori verrebbero a disporre dei fondi dell'ente maggiore, il quale, come tutti sanno, ha funzioni sue particolari, volte all'interesse della collettività, talvolta in contrasto con gli interessi di enti minori e di categorie circoscritte e rappresentative.

Queste sono le ragioni per le quali io non posso accettare l'emendamento contenuto nel progetto di legge, tendente ad attribuire ai rappresentanti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio il diritto al voto.

Vorrei ancora aggiungere che mi pare che quando i rappresentanti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio, tempestivamente avvertiti ed invitati a presentare le loro richieste e i loro programmi, hanno la possibilità di intervenire, nella forma più libera, anche alle discussioni che si svolgono in seno al Comitato regionale stesso, gli interessi legittimi delle categorie e degli organi che rappresentano siano sufficientemente tutelati.

Quindi, in sostanza, gli enti minori sono messi in condizione di esprimere compiutamente i loro punti di vista e le loro opinioni in merito ai programmi che si devono concretare con l'intervento dello stesso Ministero dell'agricoltura.

Pregherei, pertanto, gli onorevoli colleghi di voler considerare tali questioni e di non insistere nell'emendamento contenuto nel disegno di legge in esame.

Non posso, inoltre, evidentemente, accettare l'emendamento proposto dal senatore De Leonardis per tutte le considerazioni che già ampiamente sono state svolte dai senatori Desana e Militeri durante la discussione e che, per amore di brevità, non intendo ora ripetere, limitandomi soltanto ad aderire completamente alle loro argomentazioni.

Per tutto il resto non avrei altro da rilevare. Ho solo qualche perplessità circa lo emendamento proposto dal relatore senatore Carelli per quanto riguarda l'attribuzione della presidenza del Comitato; egli sa, infatti, che l'Ispettore regionale delle foreste è pari grado ed ha le stesse specifiche responsabilità dell'Ispettore compartimentale agrario e non vorrei che, con questo emendamento, si venisse a creare un... contrasto in famiglia e un dualismo pericoloso. Mi pare che qualora si accettasse la formula già contenuta nel progetto di legge e nel decreto presidenziale, in cui è detto che la presidenza è attribuita al funzionario più elevato in grado, verrebbero fatti salvi tutti i diritti ed il prestigio dei nostri Ispettori compartimentali, senza determinare aprioristicamente un motivo di dualismo, di contrasto e di invidia tra di loro.

Ritengo che nella sostanza siamo pienamente garantiti quando sappiamo che il più elevato in grado rappresentante dello Stato è lì a presiedere il Comitato regionale della agricoltura.

Io non intendo farne una grossa questione; mi limito soltanto ad esporre tali perplessità, invitando la Commissione a voler considerare le ragioni di carattere pratico che mi sono permesso di esprimere.

D E S A N A . Desidero innanzitutto dichiarare che credo di non dover accogliere la raccomandazione del Governo. Se noi infatti escludiamo dal disegno di legge l'intenzione di concedere ai rappresentanti delle Province e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, il diritto al voto, le modifiche proposte agli altri articoli del decreto presidenziale non hanno più alcun valore.

In primo luogo la presentazione del disegno di legge è stata determinata dalle ultime riunioni del Consiglio direttivo dell'Unione delle provincie d'Italia; in particolare, nell'Assemblea generale delle Provincie d'Italia, tenutasi a Milano nel novembre scorso, l'avvocato Maggio, come ho già detto, mi invitava a presentare ufficialmente, a nome delle Provincie d'Italia, il provvedimento.

In secondo luogo bisogna tener presente che, con il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, non furono concesse unicamente le competenze indicate agli articoli 5, 6 e 7 del decreto stesso, ma anche le altre cui ebbi occasione di accennare nello svolgere in Aula, a nome della maggioranza, la mozione contro le frodi alimentari. Si discusse lungamente, in quella seduta, sulla competenza degli Enti locali anche in materia di frodi alimentari, e il ministro Giardina assicurò che sarebbero stati potenziati tutti i relativi strumenti, compresi i gabinetti di igiene e profilassi, in relazione con la parte agricola esercitata dalle Provincie.

Non dimentichiamo quanto è accaduto circa la caccia e la pesca: il decentramento delle attribuzioni proprie del Ministero dell'agricoltura alle Provincie si è limitato ad un trasferimento delle « grane »; sulle questioni, invece, di una certa importanza — come, ad

esempio, la concessione di riserve — la Provincia esprime dei pareri che vengono regolarmente disattesi. Ora questa specie di decentramento non ci persuade affatto, poiché se è vero che le Provincie e le Camere di commercio devono sostituire gradualmente il Ministero nelle funzioni richiedenti contatti più diretti con i rappresentanti delle varie zone, è necessario che questo possa effettivamente avvenire, sotto tutti i punti di vista.

L'articolo 5 del decreto presidenziale 10 giugno 1955 stabilisce che del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste facciano parte i Presidenti dei Consigli provinciali ed i Presidenti delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, senza però diritto al voto. Qui è l'assurdo della situazione: bisogna formulare programmi per i quali devono prima essere sentiti, ciascuno per la rispettiva Provincia, i Consigli provinciali e le Camere di commercio; i Consigli provinciali devono a tale scopo riunirsi e deliberare in merito allo stanziamento, ma tale deliberazione — che pure viene affissa all'albo pretorio — non può essere portata con voto deliberativo in seno al Consiglio regionale.

Il Governo teme forse che, ove i rappresentanti degli Enti locali siano in grado di disporre del danaro dello Stato con voto deliberativo in contrasto con i funzionari dell'Amministrazione, possano avvenire delle rivoluzioni contro il Ministero dell'agricoltura? Debbo allora dichiarare che, fin dalle prime sedute, i Commissari regionali iniziarono a chiedere fondi alle Camere di commercio, ed è con questi fondi che il Comitato regionale ha potuto impostare tante iniziative nel settore zootecnico. D'altronde i rappresentanti degli Enti locali saranno sempre in minoranza numerica di fronte ai commissari governativi: ogni pericolo di sopraffazione da parte dei primi è dunque da ritenersi assolutamente infondato.

L'onorevole Sottosegretario avrà avuto modo di rendersi conto dello scontento aleggiante in seno al Comitato regionale, dalle proteste dei consiglieri sull'inutilità delle loro deliberazioni. Non è quindi il caso di esasperare più oltre gli animi con una polemica fazziosa; ed è in questo senso che mi rimetto

alla Commissione perchè giudichi con spirito equanime.

C A R E L L I , *relatore*. Il problema è di carattere eminentemente tecnico, in quanto il Comitato regionale ha il compito di studiare piani già precedentemente preparati e coordinati: piani riferentisi, ad esempio, al miglioramento della zootecnia, al potenziamento dell'agricoltura in generale eccetera, nello stabilire, cioè quale impostazione tecnico-economica sia più idonea alle esigenze della Regione.

Sono dunque questioni — come dicevo — puramente tecniche ed economiche. Mi rendo conto delle perplessità dell'onorevole Sottosegretario, ma anche della necessità che i programmi vengano regolarmente svolti e i fondi, stanziati dal Ministero, concessi con la massima obiettività senza limiti e pregiudizi di carattere politico, al solo scopo, cioè, di orientare gli indirizzi organizzativi e tecnici, al miglioramento economico delle regioni.

Chiarito questo punto, non posso che aderire alla saggia e opportuna osservazione fatta dall'onorevole Sottosegretario. Mi rendo conto dei turbamenti che l'applicazione dello emendamento presentato all'articolo 1 potrebbe provocare, e poichè alla base della mia proposta non vi è alcun motivo specifico, sono pronto a ritirarla.

Prego però il rappresentante del Governo di volersi a sua volta convincere che le modifiche proposte con il provvedimento non potrebbero in alcun modo turbare la compostezza programmatica del Comitato regionale, nè portare in alcun caso a dispersioni di voti; gli chiedo pertanto di voler rivedere le sue posizioni, e di concedere la sua approvazione al progetto in esame.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'argomento sul quale è nato il dissenso è dei più delicati: pregherei pertanto gli onorevoli senatori di voler accettare un rinvio della discussione, onde permettermi di consultare non solo il Ministro, ma anche i servizi, per un più approfondito studio della questione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno dichiara di opporsi alla richiesta del Sottosegretario di Stato, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari